



Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
tel. 0702360213 - 0702360480

PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTE DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE.

L.R. n. 15 del 27/08/1992 modificata dalla L.R. n. 20 del 30/05/1997 e L.R. n. 21 del 02/08/2013

DESCRIZIONE:

Le persone affette da disturbi mentali (a carattere invalidante e motivo di perdita delle capacità occupazionali e/o dell'autonomia nelle comuni attività di vita quotidiana) che si trovano in stato di bisogno economico, possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione per il tramite del Comune di residenza, secondo le norme previste dalla normativa vigente.

L'erogazione del contributo è vincolata, obbligatoriamente, alla verifica dello "stato di bisogno economico" (art. 9 LR. 20/97) da parte del Comune e alla predisposizione del Progetto Terapeutico Abilitativo Personalizzato (PTAI) da parte dei competenti servizi ASL, concordato con il Comune e il beneficiario.

I servizi di cui all'art. 3 della LR. 20/97, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, devono esprimere parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio, in relazione al PTAI previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali. Nel caso si ritenga inopportuna la concessione del sussidio, nel progetto deve essere indicato l'intervento socio- sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.

Il PTAI ha una durata massima di n.12 mesi;

REQUISITI NECESSARI:

Per la fruizione del beneficio è necessario possedere tutti i seguenti requisiti:

1. residenza in Sardegna;
2. disturbo a carattere invalidante ricompreso nelle infermità elencate nell'allegato A all'art. 7 della legge regionale n. 15/1992, come integrato dall'art. 16 della legge regionale n. 20/1997 ovvero:
 - a. Schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua) ad andamento cronico;
 - b. Disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
 - c. Disturbo schizoaffettivo ad andamento cronico;
 - d. Disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
 - e. Disturbo bipolare dell'umore (depressivo, misto, maniaco) ad andamento cronico;
 - f. Autismo;
3. presa in carico da parte del Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, dal Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici, istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio oppure dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile;
4. "stato di bisogno economico", secondo i criteri di cui all'art.9 della L.R. 15/92 modificato dall'art. 7 della L.R. 20/97, il cui reddito personale non supera l'importo mensile massimo indicato dall'Assessorato Regionale. Come disposto dall'art. 9 co.3 della LR. 15/92, modificato dall'art. 4

della L.R. n.21 del 2/08/2013, per i minori, i beneficiari dell'amministratore di sostegno, gli interdetti o inabilitati è previsto un ulteriore riferimento al reddito imponibile della famiglia di appartenenza, per il quale superato il limite imposto dall'Assessorato Regionale, i soggetti non sono ammessi al beneficio del sussidio.

Non sussiste lo stato di bisogno economico per il periodo, in cui il soggetto richiedente, usufruisce di servizio residenziale, i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale o di altro soggetto pubblico.

PER L'**ANNUALITA'** 2024, I LIMITI DI REDDITO PER USUFRUIRE DEL SUSSIDIO ECONOMICO SONO I SEGUENTI:

1. reddito mensile individuale **€ 489,62**;
2. reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza **€ 42.513,74**:
 - dei minori;
 - dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno;
 - degli interdetti o inabilitati.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

NUOVE ISTANZE

Le domande di sussidio devono essere presentate utilizzando esclusivamente l'apposito modulo di domanda predisposto dal Servizio Sociale Comunale, allegato al presente avviso, o disponibile presso il Centralino del Comune.

Nel modulo di domanda, ai sensi della vigente normativa, è presente un'apposita sezione da compilarsi obbligatoriamente a cura del competente servizio ASL, in cui si attesta che la persona è in carico all'Unità operativa di riferimento per infermità compresa nell'Allegato A della L.R. 15/92, come integrato dall'art. 16 della L.R. 20/1997.

La domanda, a pena di inammissibilità, dovrà contenere:

A) le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, inerenti a:

1. dati anagrafici, di residenza e stato di famiglia;
2. reddito individuale mensile composto da tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile (escluso l'indennità di accompagnamento) e i trattamenti pensionistici nonché gli importi riconosciuti al beneficiario della prestazione, nell'ambito delle misure integrative al reddito (percepiti nell'anno precedente). In tale tipologia di entrata non rientra quella relativa a rimborsi ottenuti dalla pubblica Amministrazione per l'acquisizione di servizi debitamente rendicontati (es. L. 162/98 -Progetto Ritornare a Casa).
3. reddito netto annuo del richiedente, sulla base della denuncia, presentata nell'anno in cui viene richiesto il contributo, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa, sotto la propria personale responsabilità, dal richiedente o da chi ne fa le veci, a norma di legge, qualora non sussista l'obbligo della denuncia dello stesso.
4. Reddito imponibile annuo del nucleo familiare (riferito all'anno precedente) qualora si tratti di minori, di beneficiari dell'amministrazione di sostegno, di interdetti e di inabilitati;
5. il riconoscimento di altre forme di assistenza economica, erogate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici o privati, a causa della propria infermità mentale;

Nel caso in cui all'atto della presentazione della richiesta, il dato relativo al reddito, come sopra richiesto, non sia ancora disponibile, la domanda potrà essere integrata successivamente, fermo restando che la liquidazione del beneficio è subordinata alla presentazione delle dichiarazioni stesse.

B) l'impegno a comunicare tempestivamente i periodi in cui, durante l'anno in corso, il soggetto beneficiario usufruisce di servizi residenziali i cui oneri siano a carico del servizio sanitario regionale o di altro soggetto pubblico;

RINNOVI

Coloro che hanno presentato richiesta di sussidio negli anni precedenti **NON DEVONO RI- PRESENTARE DOMANDA**. E' **fatto obbligo annualmente**, da parte del beneficiario o suo rappresentante legale, **di trasmettere apposita dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di "stato di bisogno economico", **utilizzando il modulo predisposto dal Servizio Sociale e contenente i dati di cui ai precedenti punti A e B, allegato al presente Avviso.**

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere consegnata:

- **per i soggetti non tenuti alla dichiarazione dei redditi: entro il 28/02 di ogni anno;**
- **per i soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi: entro il 30/05 di ogni anno;**

La **domanda di NUOVA ISTANZA** o la **dichiarazione sostitutiva annuale per i RINNOVI** devono essere consegnate al Protocollo Generale del Comune di Sestu sito in Via Scipione n.1 – Piano Terra (dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle 13,30 e il martedì e il giovedì anche dalle 16,30 alle 18,00) o trasmessa al seguente indirizzo PEC: protocollo.sestu@pec.it

PROCEDURA:

NUOVE ISTANZE

Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda da parte dell'interessato o suo rappresentante legale e verificati i requisiti di accesso (sanitari ed economici), trasmette al competente servizio ASL una richiesta di incontro, per la predisposizione del PTAI.

La definizione del progetto deve avvenire entro e non oltre i 45 giorni successivi alla ricezione della richiesta di incontro.

RINNOVI:

Il Comune accerta annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità del beneficiario o suo rappresentante legale la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.

Con la stessa cadenza richiedono alla ASL competente l'accertamento delle condizioni cliniche e la predisposizione/aggiornamento del PTAI per l'annualità in corso, contenente il parere vincolante per l'erogazione del sussidio.

SUSSIDIO ECONOMICO:

Il contributo consiste in un assegno mensile e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (NUOVE ISTANZE).

Per i beneficiari, soggetti a verifica annuale (RINNOVI – NUOVE ISTANZE), il riconoscimento del contributo mensile è determinato dalla sussistenza del requisito economico e sanitario.

In entrambi i casi (NUOVE ISTANZE e RINNOVI), **la liquidazione e il pagamento dell'importo spettante** è subordinata alla consegna della **documentazione reddituale** da parte dell'interessato o suo rappresentante legale nonché alla predisposizione del nuovo PTAI da parte della ASL, con il coinvolgimento del Comune:

È altresì subordinato al trasferimento delle risorse economiche da parte della Regione al Comune.

Il sussidio mensile è calcolato avendo cura di sottrarre, dall'importo mensile massimo indicato dall'Assessorato Regionale, il reddito mensile personale del beneficiario. Come indicato all'art.9 della L.R. 15/92 *"concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento"*. Nel calcolo vanno inclusi tutti gli importi riconosciuti nell'ambito delle misure integrative al reddito (percepiti nell'anno precedente) mentre non sono considerati i versamenti effettuati per l'acquisizione di servizi debitamente rendicontati (es. L. 162/98 -Progetto Ritornare a Casa).

MODULISTICA

- 1) MODULO RICHIESTA (PRIMA ISTANZA)
- 2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445) relativa ai redditi anno 2023 (PER I RINNOVI);
- 3) INFORMATIVA PRIVACY

La Responsabile del Settore

Dr.ssa Sandra Licheri